

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità in materia di disposizioni di bonifico

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **sono state pubblicate**, sul sito istituzionale della Banca d'Italia, **le istruzioni operative per l'applicazione del regolamento comunitario riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura**. Dette istruzioni disciplinano, nello specifico, alcuni aspetti del Regolamento che consentono un'applicazione delle regole comunitarie che tenga conto delle specificità del sistema dei pagamenti italiano e degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale. In buona sostanza, **l'obiettivo del Regolamento è quello di assicurare**, alle autorità investigative, **l'accesso alle informazioni relative ai nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi in qualunque fase del trasferimento medesimo**, al fine di contrastare e prevenire le attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nello Specifico, **vengono fornite**, tra le altre, **precise indicazioni circa l'acquisizione, la verifica e la registrazione dei dati relativi all'ordinante della disposizione di pagamento**, ovvero **vengono fornite indicazioni in merito alla verifica della completezza dei predetti dati informativi relativi all'ordinante e agli adempimenti da porre in essere nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali tali dati manchino o siano incompleti**. Ad ogni modo, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 (disposizioni in materia di antiriciclaggio) , **ove non sia possibile acquisire i suddetti dati, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante si deve astenere dall'eseguire l'operazione**. Parimenti, in caso di dati incompleti o inattendibili il **prestatore di servizi del beneficiario potrà, a sua discrezione, respingere il trasferimento o chiedere le informazioni aggiuntive**.

Novità normativa

L'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 - che recepisce in Italia la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – **prevede che la**

Banca d'Italia emani istruzioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi al soggetto che ordina all'intermediario finanziario il trasferimenti di fondi.

In ossequio alla suddetta previsione, sono state pubblicate, sul sito istituzionale della Banca d'Italia, **le istruzioni operative** per l'applicazione del regolamento comunitario in parola **riguardanti**, appunto, **i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura**, che di seguito verranno riproposte in sintesi.

Servizi di pagamento interessati

Prima di entrare nel merito dei contenuti del suddetto regolamento è opportuno indicare quali tipologie di pagamento sono interessate dal regolamento in parola. Nello specifico, **sono considerati servizi di pagamento le seguenti attività:**

- 1) **servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;**
- 2) **servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento** nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- 3) **esecuzione di ordini di pagamento**, incluso il trasferimento di fondi, **su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro** prestatore di servizi di pagamento:
 - **esecuzione di addebiti diretti**, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - **esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento** o dispositivi analoghi;
 - **esecuzione di bonifici**, inclusi ordini permanenti;
- 4) **esecuzione di addebiti diretti**, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - **esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento** o dispositivi analoghi;
 - **esecuzione di bonifici**, inclusi ordini permanenti;
- 5) **emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;**
- 6) **rimessa di denaro;**
- 7) **esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione**, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
- 8) **emissione di moneta elettronica** così come definita nell'art. 1, lett. h-ter, del TUB;

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

L'obiettivo del Regolamento è quello di assicurare, alle autorità investigative, l'accesso alle informazioni relative ai nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi in qualunque fase del trasferimento medesimo, al fine di contrastare e prevenire le attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante (che genera il trasferimento di fondi) è il responsabile della completezza e affidabilità delle informazioni inserite nel messaggio di pagamento, perché ha il contatto diretto con l'ordinante della disposizione di pagamento o di trasferimento dei fondi.

OSSERVA

Sono definiti prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante gli istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, **altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;**

Gli obblighi dei suddetti soggetti consistono sostanzialmente:

- **nell'identificazione dell'ordinante;**
- **nella verifica dei dati acquisiti;**
- **nell'inserimento degli stessi nel messaggio di pagamento;**
- **registrazione dei dati**

Acquisizione dei dati

I dati informativi che devono essere acquisiti dai predetti operatori per l'inserimento nei messaggi di pagamento sono:

- **nome e cognome dell'ordinante, se persona fisica, ovvero la ragione sociale se persona giuridica;**

OSSERVA

L'ordinante del trasferimento di fondi altro non è che la persona fisica o giuridica titolare di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto, ovvero in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi.

- **l'indirizzo;**

OSSERVA

L'indirizzo può essere sostituito, alternativamente, dall'indicazione:

- del luogo e della data di nascita dell'ordinante;
- di un numero identificativo assegnatogli dal suo prestatore di servizi di pagamento,
- del numero di un documento di identità.

→ numero di conto.

OSSERVA

Qualora l'ordinante **non intrattenga un rapporto di conto** con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale per l'esecuzione del trasferimento di fondi, le **informazioni relative al conto vengono sostituite da un codice unico di identificazione** che consente di far risalire il trasferimento univocamente all'ordinante.

I **clienti sono tenuti a fornire** ai prestatori di servizi di pagamento **tutte le informazioni necessarie a questi ultimi per adempiere agli obblighi di identificazione.**

Vale la pena ribadire e sottolineare che, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007, ove non sia possibile acquisire i suddetti dati, **il prestatore di servizi di pagamento si deve astenere dall'eseguire l'operazione.**

Verifica dei dati acquisiti

Quando il trasferimento di fondi è effettuato a valere su un conto di pagamento, **l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante si riterrà adempiuto quando sia stata già eseguita l'identificazione in occasione dell'apertura del conto** e i dati informativi ottenuti con tale verifica siano stati archiviati in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 231/2007.

Per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto, a garanzia dell'affidabilità delle informazioni contenute nei messaggi, **prima di eseguire il trasferimento medesimo il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante deve verificare le informazioni relative all'ordinante attraverso:**

- i documenti;
- i dati;
- **le informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.**

OSSERVA

A tale scopo il **prestatore del servizio potrà utilizzare**, ad esempio, **archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore**, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti, siti web di organismi ed autorità pubbliche, anche esteri.

Le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia si ispirano al **principio di proporzionalità rispetto al rischio**, nel senso che **viene concessa una certa discrezionalità all'obbligo di verifica dei dati informativi** relativi all'ordinante a seconda della rischiosità dei trasferimenti. In altre parole, sono **esenti dagli obblighi alcune operazioni** quali, ad esempio:

- **i trasferimenti effettuati con moneta elettronica non nominativa di importo pari o inferiore ad euro 1.000;**
- **i trasferimenti pagati tramite cellulare quando non sia superata la soglia di euro 150;**
- **i trasferimenti effettuati tramite assegni troncati;**
- **i trasferimenti effettuati a seconda delle autorità pubbliche per il pagamento di imposte e sanzioni pecuniarie.**

Conservazione dei dati

I dati informativi relativi all'ordinante acquisiti dal prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale **vengono registrati in un archivio e conservati per un periodo di 5 anni.**

OSSERVA

A tale scopo il **prestatore del servizio potrà avvalersi dell'Archivio unico informatico utilizzato per gli adempimenti antiriciclaggio e nel quale è disponibile un numero maggiore di informazioni.**

Trasferimento di fondi all'interno dell'UE e extra UE

Il regolamento prevede un regime meno stringente per i trasferimenti di fondi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia quello del beneficiario siano stabiliti nell'Unione europea, trattandoli alla stregua di pagamenti nazionali.

In tale caso, **i dati informativi relativi all'ordinante** che devono essere inseriti nei messaggi di pagamento **sono**, alternativamente:

- **il numero di conto**, ovvero
- nel caso in cui l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale, **da un codice unico di identificazione assegnato dal prestatore di servizi che consenta di risalire univocamente all'ordinante.**

Di contro, i **trasferimenti di fondi diretti a un prestatore di servizi di pagamento stabilito all'esterno dell'Unione europea devono essere sempre accompagnati dai dati informativi completi relativi all'ordinante.**

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (ovvero del destinatario finale dei fondi) **sarà tenuto a dotarsi di procedure che consentano la verifica sulla completezza e attendibilità dei dati** una volta ottenuto il messaggio di trasferimento fondi da parte dell'operatore dell'ordinante.

OSSERVA

In caso di dati incompleti o inattendibili il prestatore di servizi del beneficiario potrà, a sua discrezione, respingere il trasferimento o chiedere le informazioni aggiuntive.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO